DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

# Art. 28

## Valutazione dei rischi lavorativi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277

Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, richiamato dagli articoli 24, comma 1, e 40, comma 1, del medesimo decreto, e' differito di ulteriori novanta giorni.

Versione in vigore dal 3 marzo 1992, non più in vigore dal 3 maggio 1992 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti |
| Estremi | Decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative-ed-altre/art-28-valutazione-dei-rischi-lavorativi-di-cui-all-articolo-11-del-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it